

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Parma, 28 giugno 2019

OGGETTO: LAVORATORI "IMPATRIATI"

Il DL 34/2019, estende l'ambito di applicazione del regime speciale per i lavoratori "impatriati" previsto dal Decreto Internazionalizzazione (Dlgs 147/2015)

Dal 2020 potranno accedere al particolare regime agevolativo i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due anni precedenti (erano cinque nella previgente formulazione) e, soprattutto, è stato eliminato il requisito dell'alta qualificazione e specializzazione o della posizione dirigenziale dei lavoratori.

Per accedere al regime speciale i lavoratori devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni.

Infine, viene meno il requisito dell'iscrizione all'Aire nel caso il lavoratore possa dimostrare che, ai sensi dell'articolo 4 del Modello di Convenzione OCSE, è stato residente nello stato estero anche in assenza di iscrizione all'Aire.

Si ricorda che l'articolo 4 del modello di Convenzione OCSE indica i parametri che consentono di stabilire la residenza fiscale di una persona fisica che risulta contemporaneamente residente in due Paesi in virtù delle legislazioni domestiche (in ordine decrescente: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità).

Il regime speciale prevede, nella nuova formulazione, che i redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo concorreranno a formare il reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare complessivo (era il 50% nella previgente

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

formulazione), percentuale ridotta al 10% per chi trasferisce la residenza in una regione del Mezzogiorno.

L'agevolazione spetta per l'anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro successivi.

Si ricorda che il regime agevolato per "impatriati" descritto in questa circolare è cosa diversa dal regime speciale per i neo-residenti che si rivolge a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e consente di pagare un'imposta sostitutiva dell'Irpef forfettaria di euro 100.000 sui redditi prodotti all'estero.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Fabrizio Pizzola